

Legge 123/07 – Misure in tema della salute e sicurezza sul lavoro e delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Misure in vigore dal 25 agosto 2007

Come noto, la legge entrata in vigore il 25.8.07, contiene all'art. 1 la delega per il Testo Unico in materia e altri 11 articoli immediatamente operativi. L'attenzione si focalizza in genere sulla parte relativa alla delega, mentre alcuni significativi diritti possono già essere utilmente esigiti dai lavoratori, dagli RLS e dalle OOSS.

Riportiamo l'elenco delle principali novità, al fine di promuoverne la piena applicazione, a partire dai posti di lavoro.

NB: il neretto nel testo è una nostra scelta, mentre la numerazione degli articoli in fondo ai brani si riferisce alla L. 123. Tra “..” i testi integrali, altrimenti nostra sintesi

Appalti

- “Il datore di lavoro **committente** promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 (NdR: dell'art. 7 del 626), elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare **le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.** Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” (art. 3) (NdR: questo “documento integrato dei rischi” può e deve essere richiesto dagli RLS, e anche dalle RSU o OOSS, visto che tutti i CCNL prevedono almeno il diritto di informazione)
- “Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, **devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18** (NdR: del 626) **e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.**” (art. 3)
- **Obbligo di tessera di riconoscimento** per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, in tutti i settori e per tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, in vigore dall'1.9.07, corredato di sanzioni per il datore di lavoro e il lavoratore (intero art. 6)
- “Nella predisposizione delle **gare di appalto** e nella valutazione dell'**anomalia** delle offerte nelle procedure di affidamento di **appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture**, gli **enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare **congruo** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.” (Art. 8)
- “ **Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.**” (Art. 8)

RLS e organizzazioni sindacali

- L'RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono accedere, su richiesta, ai dati relativi ai costi della sicurezza nei contratti di appalto, subappalto, somministrazione e appalti pubblici (art. 3)
- Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare all'RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché del registro degli infortuni sul lavoro. (art. 3) (vedi anche 1^ punto appalti)
- L' RLS è di norma eletto ed è previsto un DM per l'*election day* (art. 3)
- "I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18 (NdR: del 626), comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza." (art. 3)
- Possibilità per gli organismi paritetici di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro di cui sono competenti. NB: articolo non richiesto dal sindacato e su cui la posizione CGIL è nota (art. 7)

Formazione

- Progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dall'anno scolastico 2007-08. (art. 4)
- **Credito d'imposta** per i datori di lavoro di 20 mln annui per 2008 e 09 per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia. Massimo 50% spese sostenute e serve decreto attuativo. (art. 10)

Vigilanza e coordinamento

- Rinvio a un DPCM (NB: predisposto e in attesa di emanazione) per il **coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza**, con individuazione dei settori prioritari nella vigilanza e i poteri sostitutivi. (art. 4)
- Possibilità di **sospensione delle attività imprenditoriali** (in tutti i settori) sia in caso di personale in nero che per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro. (art. 5)
- **Ripristino delle ispezioni** per salute e sicurezza nei confronti delle imprese in via di regolarizzazione ed emersione (Modifica comma 1198 della Finanziaria 2007). (art. 11)
- Assunzione di 300 ispettori del Ministero del Lavoro (art. 12)
- NB: si richiama anche il **Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** sottoscritto il 1.8.07 in sede di Conferenza Stato-Regioni che tra l'altro prevede l'obiettivo di innalzare a 250.000 annue le ispezioni da parte dei Dipartimenti delle ASL (oggi sono circa 70.000), con previsione di non erogazione alle Regioni inadempienti di una quota di riparto delle risorse del SSN e previsione di commissariamento delle stesse.
- Integrazione degli archivi informatici di tutti i soggetti pubblici aventi competenze in materia (art.4)
- Procedura della diffida per violazioni amministrative in materia previdenziale (art. 4)

Sanzioni e penale

- Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici: sanzioni per il datore di lavoro da 100 a 500 € per ogni lavoratore e da 50 a 300 € per il lavoratore che non la espongono.
- Applicabilità del D.Lgs.231/2001 (responsabilità delle imprese) in caso di **condanne per delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime** e sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e **sanzioni interdittive** (cioè: l'interdizione dall'esercizio

dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.) da 3 a 12 mesi. (art. 9)

- In caso di azione penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, immediata notizia all'Inail da parte del Pubblico Ministero, perché l'Istituto possa esercitare azione di regresso (art. 2)

A cura del Dip. Ambiente Territorio Salute e Sicurezza- CGIL naz.